CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 09/10/2020

OGGETTO: DIVIETO DI ASPORTO E DETENZIONE DI BEVANDE DOPO LA MEZZANOTTE NEL CENTRO STORICO FINO AL 30 NOVEMBRE 2020

I L S I N D A C O

Premesso che

- nel centro storico sono localizzati diversi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande che, soprattutto nelle ore notturne, attirano turisti e cittadini che stazionano dinanzi agli stessi;
- nei mesi scorsi, da parte di singoli residenti del centro storico sono pervenute segnalazioni, lamentele ed esposti che denunciavano situazioni di disturbo, nelle ore notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano, derivante dagli schiamazzi di soggetti che stazionano nelle immediate adiacenze degli esercizi presenti nel borgo antico;
- le segnalazioni di cui sopra, inviate alle Forze dell'Ordine, hanno dato origine all'ordinanza n. 26/2020 e, a seguire, dell'ordinanza n. 40/2020 scaduta il 30 settembre 2020;

Considerato che

- nelle ultime settimane, nelle ore notturne, si sono verificate situazioni che hanno dato nuovamente origine a fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica con conseguente compromissione delle comuni regole di vita civile;
- diversi cittadini hanno segnalato formalmente all'Ente il reiterarsi delle situazioni di cui sopra e la formazione di assembramenti notturni nei pressi degli esercizi di somministrazione ubicati nel centro storico;
- tali segnalazioni, che lamentano anche preoccupazione per la salute e la sicurezza degli abitanti del centro storico, sono state inoltrate alle Forze dell'Ordine nelle date 12/8/2020 (prot. n. 4128), 17/9/2020 (prot. n. 47835); 9/10/2020 (prot. n. 52464)

Valutato che

- occorre tutelare la quiete pubblica, il decoro ed il riposo della persone ivi residenti;
- si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l'esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica, per tutelare i cittadini, in modo particolare gli utenti più deboli, e salvaguardare la loro e l'altrui incolumità;

Dato atto

- dell'aumento dei contagi da Covid-19 nelle ultime settimane sull'intero territorio nazionale e nella Regione Puglia;
- dei diversi Dpcm del Presidente del Consiglio dei Ministri *per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* e del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha, tra l'altro, prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Riconosciuta la necessità di provvedere a tutela della cittadinanza e l'urgenza di prevenire comportamenti irresponsabili e fenomeni di assembramento nella maggior parte dei casi determinati in prossimità degli esercizi suddetti e dallo stazionamento degli avventori che si affollano su aree pubbliche;

Dato atto che tale stazionamento è favorito dal consumo di bevande su aree pubbliche nei pressi degli esercizi di somministrazione e che gli avventori, nella quasi totalità. non rispettano la distanza interpersonale e non utilizzano la mascherina protettiva nel centro storico nelle ore notturne;

Visto il quotidiano reiterarsi dei fenomeni sopra descritti con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi e del connesso pericolo di diffusione del contagio;

Considerato che è compito anche dell'Amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza, la salute e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado e di rischio della salute pubblica;

Ritenuto, quindi, di dover adottare un'ordinanza contingibile ed urgente con il divieto di asporto e detenzione di bevande dopo la mezzanotte nel centro storico;

Letto l'art. 50 del Dlgs 267/2000 c. 5 che recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".*

Visto

- l'art. 659 del c.p. che recita *"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici(1), è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309".*
- *Il D.L.* 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
- L'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

O R D I N A

Dal giorno 10 ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020, dalle ore 00.00 alle ore 5.00, il divieto di vendita per asporto di bevande**, anche ove dispensate da distributori automatici con o senza custodia**, **e detenzione** nelle seguenti aree: **ambo i lati** di via Paisiello, Via Mercadante, via Rossini, piazza Mario Pagano, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, Via Mascagni, via Aprile, via Santoro, Corso Italia comprese le aree pubbliche ricadenti all'interno di detto perimetro (Centro Storico).

Resta consentita, invece, nel rispetto delle misure anti covid attualmente vigenti la consumazione di bevande all'interno dei pubblici esercizi e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 7bis.1. del Dlgs 267/2000 "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

A V V I S A

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga trasmesso a
- Prefettura di Taranto
- Questura di Taranto
- Commissariato di PS di Martina Franca
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Martina Franca
- Comando Compagnia Guardia di Finanza
- Comando Polizia Locale di Martina Franca
- S.U.A.P. del Comune di Martina Franca

che gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

I N F O R MA

Che avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Francesco Ancona

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005